



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
XVII LEGISLATURA**

**INTERROGAZIONE**

**(a risposta scritta)**

Al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica.

*Chiarimenti in merito all'erogazione dei gettoni di presenza ai Capogruppo che partecipano alle sedute delle commissioni consiliari presso il Comune di Giarre.*

**Premesso che:**

Con lettera indirizzata al Sindaco, al Segretario, ai revisori dei conti del comune di Giarre e all'Assessorato alle Autonomie locali della Regione siciliana prot. n.26940 dell'11/07/2019, l'ex presidente del Consiglio comunale informa i destinatari circa le possibili irregolarità da parte dell'ente nell'erogazione dei pagamenti dei gettoni di presenza a favore dei Capigruppo e dei delegati in sostituzione dei capigruppo, per la partecipazione alle commissioni di cui non sono componenti.

**Considerato che:**

La normativa che disciplina la materia relativa all'erogazione dei gettoni di presenza implica la coesistenza di fonti statali, regionali e regolamentari. La competenza a disciplinare in tale ambito è attribuita dallo Statuto, artt.14 e 15, alla competenza esclusiva della Regione siciliana. La legge regionale n.11/2015 utilizza la tecnica legislativa del rinvio dinamico alla legge statale, e precisamente all'art.82 del TUEL 267/2000, per tutto quello che in essa non è previsto e per le successive modifiche. Infine, per l'attuazione delle previsioni legislative statali e regionali intervengono gli enti locali con propri regolamenti.

**Valutato che:**

L'art. 19, comma 4 e 19 bis della legge regionale n. 30 del 2000 e s.m.i. riconosce il diritto dei consiglieri comunali a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

Come riportato nel parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni, del 24 marzo 2003, l'art.82 comma 2, del testo unico 267/00, dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e commissioni. L'art.79, comma 3 prevede che i lavoratori dipendenti

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**  
**XVII LEGISLATURA**

facenti parte delle commissioni consiliari hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni dell'organo di cui sono componenti. Ciò premesso, dal combinato disposto delle due norme si desume che i termini di “ **partecipazione**” e “**facenti parte**” si riferiscono entrambi alle qualità di componenti dell'organo. Lo stato di membro della commissione consiliare è pertanto condizione necessaria sia ai fini della corresponsione del gettone di presenza che per la concessione di permessi lavorativi. Dunque in conclusione ai fini dell'erogazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliare è necessario essere **componente effettivo** della commissione e la partecipazione alle sedute degli organi consiliari.

Con circolare n. 2 del 01/02/2018 dell'Assessorato delle Autonomie locali della Regione siciliana in merito ai criteri direttivi ai fini della corresponsione del gettone di presenza si precisa che:

*“dall'impianto normativo che disciplina il sistema delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, risulta di chiara evidenza che la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali è prevista esclusivamente per la effettiva partecipazione alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, delle quali si è componente, non contemplando, quindi, la norma diverse ipotesi di erogazione del gettone per la partecipazione ad altri organismi comunque denominati.”*

Pertanto, oltre allo status di consigliere comunale, quale condizione necessaria ai fini della corresponsione del beneficio del gettone di presenza, deve sussistere quella di membro componente della commissione consiliare, così come risulta dalla lettura del combinato disposto dei commi 4 e 12/bis dell'art. 19, nonché dei commi 2 e 3 dell'art. 20, della l.r. n. 30/2000.

Sul punto, viene precisato, fra l'altro, che l'erogazione del gettone è possibile con riferimento alla partecipazione alle commissioni intese, esclusivamente, quali articolazioni interne del Consiglio, cui sono demandati compiti istruttori direttamente preordinati a preparare l'attività deliberativa dell'assemblea.

**Tenuto conto che:**

- l'art.8 terzo comma e l'art. 18 comma 1 del Regolamento delle commissioni consiliari del comune di Giarre non dettano alcuna regola circa la definizione di “partecipazione effettiva alle commissioni” come previsto dall'art. 82 del TUEL e prevede che i Capigruppo fanno parte delle commissioni senza diritto di voto senza però specificare il diritto a percepire il gettone di presenza.

- Con riferimento alla partecipazione dei Capigruppo e dei soggetti designati a sostituire i Capigruppo in commissioni sembrerebbe, rispetto a quanto sopra riportato, non rilevarsi alcun apporto all'attività deliberativa dell'assemblea. In altre parole, ci si troverebbe innanzi a casi in cui il consigliere è sicuramente parte della commissione, come indicato dal regolamento, ma non avendo diritto di voto ed intervenendo esclusivamente quale rappresentante di una parte politica non parteciperebbe alle decisioni della commissione consiliare. Di conseguenza non si realizzerebbe il requisito della effettiva partecipazione alla commissione previsto dall'art.82 del TUEL ( quale componente effettivo) e dunque non si comprende perché l'ente debba subire un esborso.

## **ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

### **XVII LEGISLATURA**

- Il pagamento dei gettoni di presenza agli organi consiliari incide sul bilancio del comune di Giarre che versa in una situazione di dissesto finanziario.

### **INTERROGA**

Il Presidente della Regione e l'Assessore delle Autonomie Locali e la Funzione pubblica per sapere:

- se sono a conoscenza dei fatti esposti;
- se, nell'ipotesi in cui dovessero ritenere possibile la sussistenza di irregolarità circa le modalità di erogazione del gettone di presenza, non intendano compiere atti di propria competenza per evitare danni erariali;
- se non ritengano opportuno verificare se tutti i Comuni della Regione abbiano effettivamente provveduto ai sensi dell'art. 19 comma 12 bis l.r. n. 30/2000 e s.m.i. o se vi siano casi di dubbia erogazione dei gettoni, al fine di evitare possibili danni erariali.

L'interrogante chiede che la trattazione venga fatta con urgenza.

Firmatari:

Marano Jose, Zito Stefano, Campo Stefania, Cancelleri Giancarlo, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, De Luca Antonino, Di Caro Giovanni, Di Paola Nunzio, Foti Angela, Mangiacavallo Matteo, Pagana Elena, Palmeri Valentina., Pasqua Giorgio, Schillaci Roberta, Siragusa Salvatore, Sunseri Luigi, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina.